

SENATO ACCADEMICO
Seduta del 29 aprile 2008

Sono presenti: il Rettore, Prof. Renato Guarini, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Guido Martinelli, Prof. Roberto Palumbo (entra ore 15.45), Prof. Carlo Angelici (entra ore 18.30), Prof. Domenico Misiti (entra ore 16,05), Prof. Fulco Lancaster, Prof. Attilio Celant (entra ore 16,20), Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof.ssa Marta Fattori, Prof. Mario Morcellini, Prof. Gian Vittorio Caprara, Prof. Vincenzo Ziparo, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Franco Chimenti (entra ore 16,15), Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Marcello Scalzo (entra ore 16,45), Prof. Lucio Barbera, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli (entra ore 16.00), Prof. Raffaele Panella (entra ore 15,55), Prof. Filippo Sabetta, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Luciano Zani, Prof. Mario Caravale (entra ore 16,00), Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella (entra ore 16,00), Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci (entra ore 16,15), Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Nicola Azzarito, Sig. Francesco Brancaccio, Sig. Luca Gentile, Sig. Massimiliano Rizzo e il Dott. Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Presidi Proff.ri: Roberto Antonelli, Prof. Luciano Benadusi, Stefano Puglisi Allegra, Benedetto Todaro, Federico Masini, Luigi Frati, Attilio De Luca, Filippo Graziani e il Prof. Docci.

Assenti: Prof. Salvatore Dierna, Prof. Aroldo Barbieri, Prof. Guido Pescosolido e la Sig.ra Marianna Massimiliani.

.....o m i s s i s

ELEZIONI DEL RETTORE CON VOTO ELETTRONICO - QUADRIENNIO ACCADEMICO 2008/2012 – Modifiche al regolamento elettorale.

Il Presidente informa che è in corso di emanazione il decreto del Decano del Corpo accademico per l'indizione delle elezioni del Rettore per il quadriennio accademico 2008/2012, la cui prima tornata è prevista con inizio dal 23 settembre 2008.

Dette elezioni, in linea con il processo di informatizzazione delle procedure di voto universitarie già sperimentato con successo in occasione delle elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico ed in attuazione degli obiettivi assegnati al Direttore Amministrativo dai predetti Organi Collegiali Centrali, si svolgeranno mediante l'utilizzo del voto elettronico.

A tal fine, gli uffici hanno predisposto le modifiche da apportare al vigente regolamento per le elezioni del Rettore approvato dal Senato Accademico nella seduta del 20/07/2000, per renderlo compatibile con le nuove modalità di voto.

Il testo del regolamento vigente ed a fronte il nuovo testo, con evidenziate le opportune modifiche ed integrazioni, vengono allegati quali parte integrante del presente verbale.

Il Rettore precisa che dette modifiche ed integrazioni, non incidono sulla sostanza del precedente regolamento, limitandosi ad adeguare il regolamento medesimo alla procedura elettronica ed a snellire la gestione del procedimento elettorale.

Precisa, inoltre, che le candidature esplicite contemplate nel regolamento modificato si sono rese necessarie - anche dietro suggerimento del Cineca, titolare della procedura elettronica - in quanto la rappresentazione sul monitor dei nominativi degli oltre mille professori titolari di elettorato passivo, avrebbe determinato un notevole allungamento dei tempi di voto.

Inoltre, in assenza di precedenti specifici e sulla base di una stima dei tempi di votazione per singolo elettore, sono stati previsti quattro giorni di apertura dei seggi per un totale di 37 ore complessive, rispetto ai due giorni delle precedenti elezioni rettorali per un totale di 13 ore complessive.

Il Rettore, infine, informa i Presidi che, al fine di poter elaborare l'elenco degli aventi diritto al voto entro e non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione, l'Amministrazione richiederà l'elenco dei rappresentanti degli studenti nei singoli Consigli di Facoltà, risultanti alla data della richiesta.

Eventuali modificazioni di tali elenchi potranno essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Successivamente a tale ultima data, e per tutta la durata delle votazioni, non saranno consentite ulteriori modifiche.

Università degli Studi
"La Sapienza"

Senato
Accademico

Seduta del

29 APR. 2008

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** lo Statuto emanato con D.R. 16/11/1999 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il regolamento delle elezioni del Rettore, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 20/07/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ESAMINATE** le modifiche ed integrazioni proposte dagli uffici per adeguare detto regolamento alla procedura di voto elettronico;
- UDITA** la relazione del Presidente

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare le suddette modifiche ed integrazioni così come risultanti nella versione aggiornata del "Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico" allegato quale parte integrante del presente verbale, con l'ulteriore modifica:

- art. 11, lettera C: sostituire le parole "delle schede" con le parole "dei voti espressi".

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Renato Guarini

Renato Guarini

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE MEDIANTE VOTO ELETTRONICO</p>
<p>ART. 1 - INDIZIONE</p> <p>Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione Elettorale Centrale b. Commissione di Scrutinio c. N. due seggi, di cui uno per il personale tecnico amministrativo. 	<p>ART. 1 - INDIZIONE</p> <p>Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali.</p>
<p>ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)</p> <p>La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione ; b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C.d.A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.D.A. e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo. <p>È condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. La funzione del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.</p> <p>Alla C.E.C. spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati; b. verificare i risultati pervenuti dalla Commissione di scrutinio e procedere alla proclamazione dell'eletto; c. decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. 	<p>ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)</p> <p>La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione ; b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C.d.A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.D.A. e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo. <p>E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.</p> <p>Alla C.E.C. spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art.5; b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle Commissioni di seggio; c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati; e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.

<p>ART. 3 -COMMISSIONE DI SCRUTINIO La Commissione di scrutinio è così composta a. un Presidente, scelto tra i professori ordinari; b. un Professore ordinario, un Professore associato, un Ricercatore; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C.d.A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.d.A.; e. un funzionario della carriera direttiva, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo. Partecipano ai lavori della Commissione di scrutinio tre dipendenti dell'Amministrazione, con funzioni di supporto. È compito della Commissione di scrutinio collazionare le schede pervenute dai seggi, procedere allo spoglio e trasmettere i risultati alla C.E.C. È condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo.</p>	<p style="text-align: center;">ELIMINATO</p>
<p>ART. 4 - SEGGI ELETTORALI Sono costituiti n. due seggi. Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da: a. un Presidente, scelto tra i professori di ruolo; b. tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore; c. uno studente designato dai rappresentati degli studenti nel C.d.A.; d. un funzionario della carriera direttiva, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.</p> <p>Il seggio per il personale non docente è composto da: a. un Presidente, scelto tra i Dirigenti;</p>	<p>ART. 3 - SEGGI ELETTORALI Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da: a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo; b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore; c) uno studente designato dei rappresentati degli studenti nel C. di A.; d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.</p> <p>Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da: a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti;</p>

<p>b. tre funzionari della carriera direttiva designati dai rappresentanti del personale tecnicoamministrativo nel C.d.A.;</p> <p>c. un funzionario, con funzioni di segretario.</p> <p>I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Amministrativo. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario. La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.</p>	<p>b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A.;</p> <p>c) un funzionario, con funzioni di segretario.</p> <p>I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Amministrativo.</p> <p>Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario. La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.</p> <p>A supporto dell'attività dei seggi, saranno designate ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo, nominate dal Direttore Amministrativo.</p> <p>Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.</p>
	<p>ART. 4 – MODALITA' DI PUBBLICAZIONE</p> <p>L'avviso di indizione verrà reso pubblico mediante:</p> <p>a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato;</p> <p>b) pubblicazione sul sito web dell'Università;</p> <p>c) comunicazione tramite posta elettronica.</p> <p>L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.</p> <p><u>In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.</u></p> <p>Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, non più modificabili per tutta la durata delle votazioni, sono resi pubblici - con le modalità</p>

	descritte nel precedente comma – non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.
<p>ART. 5 - ELETTORATO</p> <p>L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.</p>	<p>ART. 5 – CORPO ELETTORALE E CANDIDATURE</p> <ul style="list-style-type: none">• L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno. <p>Non sono previste candidature ufficiali. Tuttavia, al fine di agevolare l'espressione del voto, nella schermata visualizzata sul monitor nella cabina elettorale, potranno comparire, in ordine alfabetico, i nominativi di coloro i quali, avendone interesse, abbiano preventivamente presentato all'Ufficio Elettorale la propria candidatura esplicita, la cui regolarità sarà valutata dalla Commissione Elettorale Centrale.</p> <p>Detta candidatura esplicita deve essere:</p> <ol style="list-style-type: none">A. corredata da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge;B. presentata, inderogabilmente, entro e non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione della prima tornata elettorale. <p>Il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti A e B costituisce condizione indispensabile per la citata visualizzazione dei nominativi sul monitor.</p> <p>Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature esplicite durante le successive tornate elettorali. L'elenco dei candidati espliciti visualizzato sul monitor potrà essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato. Di tali candidature sarà data opportuna pubblicità.</p> <p>Resta inteso che l'elettore potrà comunque votare per un nominativo che non abbia presentato la candidatura esplicita, con le modalità previste al comma 3 del successivo art. 9.</p>

<p>L'elettorato attivo compete ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90, agli studenti che fanno parte dei Consigli di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed al personale tecnico amministrativo.</p> <p>Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente: per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà; per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.</p> <p>Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e Ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti, secondo quanto previsto dal seguente art.11.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'elettorato attivo compete, con voto pieno, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90, ai rappresentanti degli studenti che fanno parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. <p>L'elettorato attivo compete, altresì, con voto pesato, ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà (a) ed al personale tecnico-amministrativo (b), secondo le modalità di seguito descritte:</p> <p>(a) Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà; ○ per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni. <p>(b) Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti, secondo quanto previsto dal successivo art.11.</p>
<p>ART. 6 - ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO</p> <p>Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. La stessa disciplina si applica al personale tecnico amministrativo e agli studenti per quanto riguarda l'elettorato attivo</p>	<p>ART. 6 - ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO</p> <p>Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. La stessa disciplina si applica al personale tecnico-amministrativo per quanto riguarda l'elettorato attivo.</p>
<p>ART.7 - VOTAZIONI</p> <p>Le votazioni avranno luogo in due giorni consecutivi con orario, rispettivamente, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e dalle ore 9,00 alle ore 13,00.</p>	<p>ART. 7 – VOTAZIONI</p> <p>Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte un terzo della totalità degli aventi diritto.</p>

<p>Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguiranno con altre due tornate analoghe alla precedente.</p> <p>Se anche nella terza votazione non venisse raggiunta la maggioranza stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta maggiori voti . Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte un terzo della totalità degli aventi diritto.</p>	<p>Le votazioni avranno luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario:</p> <ul style="list-style-type: none"> o I primi tre giorni: dalle ore 08,00 alle ore 19,00 o il quarto giorno: dalle ore 08,00 alle ore 12,00 <p>Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati , di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo 5.</p> <p>Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguiranno con altre due tornate analoghe alla precedente.</p> <p>Se anche nella terza votazione non venisse raggiunta la maggioranza stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.</p>
<p>ART. 8 - OPERAZIONI PRELIMINARI</p> <p>1. Alle ore 17 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il controllo dei locali; b. il controllo delle cabine; c. il controllo delle urne; d. la predisposizione di un sufficiente numero di schede. Queste ultime, devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente del seggio elettorale, da apporsi prima dell'inizio delle votazioni. La timbratura e la sottoscrizione delle ulteriori schede che si rendessero eventualmente necessarie successivamente avviene al momento in cui la necessità si verifica. Di ciò si dà atto nel processo verbale. <p>2 - Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine</p>	<p>ART. 8 - OPERAZIONI PRELIMINARI</p> <p>1. - Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il controllo dei locali; b) il controllo delle cabine; c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico; d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante; <p>2. - Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>3. - Alle ore 8.00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.</p>

<p>o di personale responsabile all'uopo designato.</p> <p>3 - Alle ore 9,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente e quella delle urne, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.</p>	
<p>ART. 9 - MODALITA' DI VOTO</p> <p>1. Il voto è personale, libero e segreto. 2. È possibile esprimere una sola preferenza. 3. Nei casi di omonimia tra candidati, sarà cura dell'elettore indicare la data di nascita del prescelto.</p>	<p>ART. 9 - MODALITA' DI VOTO</p> <p>1. - Il voto è personale, libero e segreto; 2. - La preferenza si esprime digitando il numero del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati espliciti di cui al precedente art. 5; 3. - E' comunque possibile esprimere la preferenza per altro nominativo; in questo caso l'elettore dovrà digitare il codice numerico che identifica detto nominativo desumibile da apposito elenco, che sarà reso pubblico sul sito dell'Università e all'interno dei seggi elettorali.</p>
<p>ART. 10 - OPERAZIONI DI VOTO</p> <p>1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal Decreto che indice le elezioni. 2. Il Presidente cura che, previo accertamento dell'identità personale, avvenga la consegna a ciascun elettore della scheda e della matita, per l'espressione del voto. Egli cura, inoltre, che l'elettore apponga la firma sull'apposito elenco nel quale sono altresì registrati gli estremi del documento d'identità dal medesimo esibito o la dichiarazione di conoscenza di un componente del seggio, da questi sottoscritta. 3. Le contestazioni insorte sulle operazioni elettorali sono decise dal Presidente che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o contestazioni degli interessati. 4. Effettuata la votazione, la scheda va ripiegata ed inserita nell'urna. 5. Alla scadenza dell'orario stabilito per le votazioni, sono ammessi al voto gli elettori che si trovino nei locali del seggio, ma che non abbiano ancora votato.</p>	<p>ART. 10 - OPERAZIONI DI VOTO</p> <p>Alle ore 8.00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.</p> <p>La procedura elettorale da seguire è la seguente:</p> <p>a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto; b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo; c) una volta confermata la propria identità, l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;</p>

<p>6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto . Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.</p>	<p>d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati espliciti di cui al 2° comma del precedente art. 5 per l'elezione in corso. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;</p> <p>e) E' possibile votare anche per un nominativo non presente nella predetta lista con le modalità previste dal comma 3 del precedente art. 9;</p> <p>f) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.</p> <p>Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.</p> <p>Apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati vengono allegati quale parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.</p> <p>Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore.</p> <p>Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.</p>
<p>ART. 11 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO</p> <p>1. Le operazioni di scrutinio si svolgono a cura della apposita Commissione, in seduta pubblica, al termine delle operazioni di voto. Esse vengono portate a compimento senza soluzione di continuità. La Commissione procede preliminarmente a ponderare il voto del personale tecnico-amministrativo.</p>	<p>ART. 11 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO</p> <p>La Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica.</p> <p><i>Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità:</i></p> <p>A. Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-Amministrativo</p>

Calcolato il 10% del numero complessivo dei Professori e Ricercatori aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo (ivi comprese le schede bianche e nulle).

Effettuato lo spoglio delle schede votate da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.

Nel caso che alle elezioni abbia partecipato un numero di appartenenti al personale tecnico- amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, si applica la medesima procedura ma il suddetto peso del 10% sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti nella misura del valore del quorum in percentuale diviso 5 secondo il seguente esempio:

$$\begin{aligned}50 &= 10\% \\40 &= 8\% \\20 &= 4\% \\0 &= 0\%\end{aligned}$$

Si procede, poi, a ponderare il voto dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà'.

Posto V = numero totale degli studenti eletti in tutti i Consigli di Facoltà de "La Sapienza" e quindi il numero dei voti totali esprimibili dai suddetti studenti per le elezioni del Rettore;

Posto A= percentuale degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà sul totale degli iscritti a "La Sapienza", aggiornato all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per il Rettore;

Posto B = percentuale dei docenti appartenenti a ciascuna Facoltà sul totale dei docenti de "La Sapienza";

Posto C ($A * 2/3 + B * 1/3$) = percentuale dei voti spettanti agli studenti della singola Facoltà sul totale dei voti spettanti da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, dalla proporzione $C : 100 = X : V$ si ricava il numero X ($V * C / 100$) che rappresenta il numero dei voti che spettano ai rappresentanti degli studenti di ogni singola Facoltà.

Successivamente, posto N = numero totale degli eletti nel Consiglio della Facoltà presa in considerazione, attraverso l'operazione

Calcolato il 10% del numero complessivo dei Professori e Ricercatori aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico-amministrativo (ivi comprese le schede bianche e nulle).

Effettuato lo spoglio delle schede votate da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.

Nel caso che alle elezioni abbia partecipato un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, si applica la medesima procedura ma il suddetto peso del 10% sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti nella misura del valore del quorum in percentuale diviso 5 secondo il seguente esempio:

$$\begin{aligned}50 &= 10\% \\40 &= 20\% \\20 &= 4\% \\0 &= 0\%\end{aligned}$$

B. Calcolo del voto ponderato dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà'

o Posto V = numero totale degli studenti eletti in tutti i Consigli di Facoltà de "La Sapienza" e quindi il numero dei voti totali esprimibili dai suddetti studenti per le elezioni del Rettore;

o Posto A= percentuale degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà sul totale degli iscritti a "La Sapienza", aggiornato all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per il Rettore;

o Posto B = percentuale dei docenti appartenenti a ciascuna Facoltà sul totale dei docenti de "La Sapienza";

o Posto C ($A * 2/3 + B * 1/3$) = percentuale dei voti spettanti agli studenti della singola Facoltà sul totale dei voti spettanti da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, dalla proporzione $C : 100 = X : V$ si ricava il numero X ($V * C / 100$) che rappresenta il numero dei voti che spettano ai rappresentanti degli studenti di ogni singola Facoltà.

Successivamente,

o posto N = numero totale degli eletti nel Consiglio della Facoltà

$$Y = X/N$$

si determinerà il peso del voto di ogni singolo studente della Facoltà presa in considerazione (Y). Al termine della suddetta operazione andrà quindi conteggiato il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Rettore, espressi dai rappresentanti degli studenti di ogni Facoltà, che - moltiplicato per Y - darà il numero dei voti espressi per ciascun candidato dai rappresentanti degli studenti della stessa Facoltà. In caso di numeri decimali, la cifra finale andrà arrotondata all'unità superiore se la cifra decimale è compresa tra cinque e nove, e all'unità inferiore in caso contrario.

Si procede poi allo spoglio delle schede votate dal personale docente e dagli studenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e si sommano i voti conseguiti dai candidati, i voti nulli e le schede bianche con quelli riportati nella votazione del personale non docente e dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Facoltà. Di tutte le operazioni compiute si redige processo verbale, dal quale deve, tra l'altro risultare:

- il numero delle schede pervenute alla Commissione di scrutinio;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede annullate;
- il numero delle schede siglate e non utilizzate;
- i voti riportati da ciascun candidato.

2 . Al termine delle operazioni di scrutinio, la Commissione allega al verbale, quale parte integrante dello stesso , gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori. Inserisce, inoltre, in distinti plichi, le schede votate, le schede siglate e non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. Il verbale ed i plichi, sigillati e firmati esternamente dai Componenti della Commissione sono immediatamente recapitati alla Commissione elettorale centrale. Quest'ultima, ove non sia in condizione di procedere immediatamente alle operazioni preordinate alla proclamazione degli eletti, cura che tutto il materiale trasmesso dalla Commissione di scrutinio, sia depositato in un locale idoneo, chiuso a chiave e sigillato. Sino alla ripresa dei lavori, il locale predetto deve essere sorvegliato da addetti servizio di vigilanza.

presa in considerazione, attraverso l'operazione $Y = X/N$ si determinerà il peso del voto di ogni singolo studente della Facoltà presa in considerazione (Y).

Al termine della suddetta operazione andrà quindi conteggiato il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Rettore, espressi dai rappresentanti degli studenti di ogni Facoltà, che - moltiplicato per Y - darà il numero dei voti espressi per ciascun candidato dai rappresentanti degli studenti della stessa Facoltà.

In caso di numeri decimali, la cifra finale andrà arrotondata all'unità superiore se la cifra decimale è compresa tra cinque e nove, e all'unità inferiore in caso contrario.

C. Si passa quindi allo spoglio delle schede votate dal personale docente.

Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.

La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.

La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare **distinti per categoria**:

- il numero degli aventi diritto al voto;
- il numero dei votanti;
- i voti riportati da ciascun candidato.

La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano.

Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.

<p>3 - Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati.</p> <p>4 - La Commissione elettorale centrale, accerta il raggiungimento del quorum previsto e procede alla proclamazione dell'eletto. Dopo la proclamazione, redige processo verbale dell'attività compiuta, che trasmette al Decano, unitamente ai verbali della Commissione di scrutinio ed alle schede elettorali (previamente inserite in plichi sigillati e sottoscritti dai componenti della Commissione elettorale centrale). Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.</p>	
<p>ART. 12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI</p> <p>1. I risultati elettorali accertati dalla Commissione elettorale centrale sono resi pubblici il giorno successivo a quello della votazione. Di essi viene data altresì notizia nel sito telematico dell'Università.</p> <p>2. Entro i 10 giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro 15 giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso. La decisione è pubblicata senza indugio, mediante affissione nell'albo dell'Università. Di essa viene, altresì, data notizia al primo firmatario del ricorso.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nei successivi 10 giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.</p>	<p>ART. 12 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI</p> <p>1. I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università.</p> <p>2. Entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i 5 giorni successivi, sentito il primo firmatario del ricorso.</p> <p>3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.</p> <p>4. La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.</p>